

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7667 R	2 settembre 2019	ISTITUZIONI
Concerne		

della Commissione giustizia e diritti sul messaggio 22 maggio 2019 concernente il potenziamento del Tribunale di appello

INDICE

I.	INTRODUZIONE	1
II.	POTENZIAMENTO DEL TPC	2
A.	Ragioni del potenziamento	2
B.	La proposta	3
III.	IMPATTO FINANZIARIO E SULLE RISORSE UMANE	3
IV.	LOGISTICA E STIMA DEI COSTI	3
V.	RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO 2015-2019	3
VI.	DISCUSSIONE COMMISSIONALE E CONCLUSIONI	3
	DISEGNO DI LEGGE	5



I. INTRODUZIONE

La proposta di modifica parziale della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG, RL 177.100) è necessaria per poter garantire il buon funzionamento della giustizia penale cantonale. L'onere lavorativo del Tribunale penale cantonale (in seguito: TPC) è aumentato a causa dell'assunzione di nuove competenze scaturite da modifiche legislative federali, dell'accresciuta complessità degli incarti, come pure dai potenziamenti di risorse degli anni scorsi nelle autorità del perseguimento penale. Il potenziamento qui formulato è stato concordato con l'Autorità giudiziaria medesima e avallato dal Consiglio della magistratura.

II. POTENZIAMENTO DEL TPC

A. Ragioni del potenziamento

La situazione del TPC è stata attentamente esaminata, tenendo conto di quanto evidenziato nei Rendiconti annuali del Consiglio della magistratura e delle autorità giudiziarie (in seguito: Rendiconti). L'evoluzione dell'attività presso il TPC è riassunta nella tabella seguente:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Entrate</i>	133	147	165	170	219	237	246	284
<i>Incarti chiusi</i>	115	160	170	155	161	220	193	306
<i>Giacenze</i>	114	101	96	111	169	186	234	216

Nel Rendiconto 2015 il TPC aveva fatto presente una situazione definita «*ancora non preoccupante, ma da tenere sotto controllo*». La tendenza all'aumento degli incarti si è tuttavia registrata anche nel 2016. Il Tribunale era riuscito a far fronte a questo incremento grazie all'impegno di un Giudice supplente che aveva presieduto diversi dibattimenti relativi ai decreti d'accusa. Una risorsa, questa, ritenuta esaurita non essendo possibile chiedere un ulteriore impegno al magistrato supplente.

Con scritto del 24 ottobre 2016 indirizzato al Dipartimento delle istituzioni, i quattro magistrati del TPC hanno evidenziato la difficile e preoccupante situazione che contraddistingueva la loro attività a fronte di una notevole crescita a livello degli incarti in entrata avvenuta negli ultimi anni (dati 2011-2015). Postulavano di conseguenza un potenziamento del personale giurista a disposizione nella misura di 4.0 unità di vicecancellieri-redattori.

Il Consiglio della Magistratura si è espresso in merito il 15 maggio 2017, preavvisando positivamente la richiesta. Il 5 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la richiesta del TPC, e a partire dal 1. agosto 2017 sono quindi state attribuite al Tribunale di appello 2.0 unità supplementari e temporanee nella misura del 200% di vicecancellieri-redattori fino al 31 dicembre 2018, da assegnare esclusivamente al TPC. Il Governo ha chiesto all'Ufficio giudiziario in questione di trasmettere entro il 31 luglio 2018 un rapporto che illustrasse la situazione dell'Autorità giudiziaria alla luce dell'attività svolta dai due vicecancellieri-redattori attribuiti e una valutazione ai fini del buon funzionamento del Tribunale. Il 16 maggio 2018 il TPC ha dato seguito alla richiesta governativa, segnalando come nonostante il beneficio apportato dall'attribuzione delle 2.0 unità di vicecancellieri-redattori, la situazione si fosse «*ulteriormente appesantita*» raggiungendo «*livelli di difficile tolleranza*».

Nel Rendiconto 2017 del TPC si evidenziava il costante aumento del carico di lavoro, una situazione definita preoccupante, anche in relazione al potenziamento parziale concesso dal Governo a partire dall'agosto del 2017. Il Rapporto del 16 maggio 2018 dei Giudici del TPC concludeva evidenziando in particolare come in soli quattro Giudici a quel momento non fosse più possibile garantire l'evasione celere delle pratiche ai sensi dell'art. 5 CPP. A mente del Tribunale, tale difficile situazione imponeva interventi urgenti, primo fra tutti, anche per frenare l'accumularsi di giacenze e constatato il caso di impedimento di carattere durevole di cui all'art. 24 LOG, «*la designazione di un Giudice straordinario per la durata di due anni a partire, al più tardi, dalla prossima estate, nonché il mantenimento di due vicecancellieri straordinari, trasformandoli in unità ordinarie*». Nell'ottica di

efficienza, il Tribunale proponeva quindi di assegnare la funzione di Giudice supplente ex art. 24 LOG all'avv. Manuela Frequin Taminelli, da anni collaboratrice del Tribunale.

La richiesta di potenziamento del TPC è stata portata dinanzi al Consiglio della magistratura che ha espresso preavviso favorevole il 13 giugno 2018. Il 3 agosto 2018 il Governo ha quindi designato a decorrere dal 1. settembre 2018 – sino al più tardi alla pubblicazione del bando di concorso relativo al nuovo giudice ordinario presso il TPC – quale nuovo Giudice supplente ex art. 24 LOG del Tribunale di appello, assegnata al TPC, l'avv. Manuela Frequin Taminelli.

Infine, il Rendiconto 2018 conferma un aumento del numero dei nuovi incarti presso il TPC, che hanno raggiunto la quota ragguardevole di 284 unità.

B. La proposta

Con il messaggio oggetto del presente rapporto, si vuole modificare parzialmente la LOG per aumentare di un'unità il numero di Giudici ordinari del Tribunale d'appello, attribuendola esclusivamente al TPC, il quale avrà così cinque Giudici al posto di quattro. Tale soluzione rende definitiva la situazione provvisoria di nomina del Giudice supplente ex art. 24 LOG.

III. IMPATTO FINANZIARIO E SULLE RISORSE UMANE

A livello finanziario e sulle risorse umane, il consolidamento di un giudice ordinario presso il TPC implica un onere finanziario quantificato in 281'121 franchi, tenendo conto degli oneri sociali e degli altri oneri. Questo onere finanziario aggiuntivo è stato previsto nell'ambito del *Preventivo 2019* dello Stato approvato dal Parlamento, nello specifico all'interno dei *Nuovi oneri inclusi in tendenza*.

IV. LOGISTICA E STIMA DEI COSTI

In relazione al potenziamento del TPC non sono previsti particolari oneri dal profilo logistico.

V. RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO 2015-2019

I potenziamenti della Magistratura di cui al messaggio oggetto del presente rapporto s'inseriscono coerentemente con le *Linee direttive 2015-2019* del Consiglio di Stato, in particolare con il Capitolo 2.3 *Popolazione e flussi migratori*, Scheda n. 24 *Riforma del Potere giudiziario*.

VI. DISCUSSIONE COMMISSIONALE E CONCLUSIONI

Il potenziamento del TPC impone di modificare non solo l'art. 42 cpv. 1 LOG, come indicato nel messaggio, bensì anche l'art. 50 cpv. 1 LOG, aumentando il numero di Giudici del TPC da quattro a cinque, come indicato nel disegno di legge allegato al presente rapporto.

La Commissione all'unanimità solleva perplessità sul modo di procedere del Consiglio di Stato, nel senso che vengono portati avanti singoli messaggi di potenziamento senza che vi sia un concreto progetto di riorganizzazione generale della Giustizia. Inoltre, anche in relazione ai singoli messaggi prospettati dal Dipartimento delle istituzioni, non sono chiare le tempistiche della loro presentazione.



Fatte le menzionate aggiunte, si invita il Parlamento ad accogliere la proposta di potenziamento del Tribunale di appello con un Giudice ordinario da attribuire al TPC e ad approvare la modifica di legge annessa al presente rapporto.

Per la Commissione giustizia e diritti

Sabrina Gendotti, relatrice

Aldi - Ay - Bertoli - Corti (con riserva) - Fonio -

Galusero - Lepori - Maderni - Minotti - Noi -

Pagani - Petrini - Ris - Rückert (per le conclusioni) -

Soldati - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 maggio 2019 n. 7667 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 2 settembre 2019 n. 7667R della Commissione giustizia e diritti

d e c r e t a :

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOG

Art. 42 cpv. 1

¹Il Tribunale di appello è composto di 28 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.

Art. 50 cpv. 1

¹Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte delle assise correzionali, è composto di cinque giudici che non fanno parte di nessun'altra Sezione o Camera del Tribunale di appello.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.